

ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE: LAVORATORI IMPEGNATI AI SEGGI

Di seguito si riepiloga la normativa applicabile ai lavoratori dipendenti impegnati nelle operazioni relative alle elezioni europee e (limitatamente ad alcuni comuni) amministrative che si terranno sabato 8 (dalle ore 15,00 alle ore 23,00) e domenica 9 giugno 2024 (dalle ore 07,00 alle ore 23,00).

In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali (nominati presidente, segretario, scrutatore di seggio ovvero rappresentante di lista o di gruppo) hanno diritto a assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni (art. 119 del D.P.R. n. 361/1957, interpretato in modo autentico dall'art. 1 della legge n. 69/1992).

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel citato periodo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Per i giorni in cui è occupato nello svolgimento delle operazioni elettorali, il dipendente ha diritto: a) alla normale retribuzione, per quelli lavorativi; b) a riposi compensativi, per quelli non lavorativi.

Il datore di lavoro ha la possibilità di scegliere uno tra i due seguenti trattamenti:

- 1) pagamento della retribuzione relativa a tutte le giornate in cui si sono svolte le operazioni elettorali;
- 2) riposo compensativo retribuito per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali (oltre, ovviamente, alla retribuzione relativa ai giorni lavorativi).

Pertanto, il dipendente che parteciperà alle operazioni elettorali, **da sabato 8** - l'insediamento del seggio avverrà alle ore 09,00 - **a lunedì 10 giugno** (certamente per le elezioni amministrative ^[*], per quelle europee se le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede si protrarranno oltre le 24,00 di domenica 9), beneficerà:

- a) delle indennità corrispostegli dallo Stato;
- b) della normale retribuzione relativa al lunedì, qualora tale giorno sia lavorativo;
- c) di due giorni di riposo compensativo a fronte dell'attività prestata ai seggi il sabato e la domenica, qualora tali due giorni siano non lavorativi; oppure, in alternativa, della relativa retribuzione.

Il conteggio dei giorni di assenza verrà effettuato sulla base di adeguata documentazione presentata dal dipendente, che al datore di lavoro deve consegnare il certificato di chiamata al seggio e successivamente esibirne la copia firmata dal suo presidente, con l'indicazione delle giornate di effettiva presenza e il suo orario di chiusura.

I lavoratori che devono recarsi a votare in comuni diversi da quello del luogo di lavoro, possono ottenere permessi non retribuiti per lo specifico scopo.

[*] Per i comuni interessati, infatti, le operazioni di scrutinio inizieranno alle ore 14,00 di lunedì 10 giugno 2024 (art. 1 d.l. n. 7/2024, convertito, con modificazioni, in legge n. 38/2024).